

LEGGE 8 luglio 1980 , n. 319

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Vigente al : 7-3-2025

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))

Art. 4

Onorari commisurati al tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000. **((4))**

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.(1)(2)

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 30 marzo 1984, n.103 (in G.U. 3/5/1984, n.121) ha disposto (con l'art.1) che:" Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 15.000 per la prima vacanza e di L. 8.000 per ciascuna delle vacanze successive."

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 27 luglio 1988, n.352 ha disposto (con l'art.1) che:" Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacanza e di L. 10.000 per ciascuna delle vacanze successive."

AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale con sentenza 11 dicembre 2024- 10 febbraio 2025, n. 16 (in G.U. 1^a s.s. 12/02/2025, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza".

Art. 5**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))****Art. 6****((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))**

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))